

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

I FIERI DEL MESTIERE

Stop al contante e frodi online, la tutela può estendersi all'impresa?

Lhome banking vola. E volano le truffe online. Sono all'ordine del giorno i furti di identità digitale perpetrati con malware, che consentono agli hacker di registrare le operazioni compiute dall'ignaro utente o attraverso la più banale (ma assai efficace) pratica del phishing. Tema sicuramente attuale, anche nell'ottica dell'odierna modifica legislativa che riduce a 1.000 euro l'uso lecito del contante. Novità quest'ultima che determinerà un ulteriore incremento esponenziale dell'uso dei servizi di home banking, delle carte di credito e di debito, nelle loro attuali forme e future declinazioni (standard, revolving, ricaricabili).

In questo scenario, il recepimento in Italia della direttiva comunitaria relativa ai servizi di pagamento (Psd), intervenuto con la pubblicazione del dlgs 11/2010, in uno con i primi orientamenti applicativi e giurisprudenziali, ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo degli intermediari.

In presenza di una contestazione del cliente sulla paternità dell'ordine di pagamento impartito, la nuova normativa dispone l'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dell'intermediario l'onere di dimostrare la regolarità dell'operazione in termini di autenticazione del cliente, di registrazione e di contabilizzazione dell'ordine (art. 10). Peraltro, fatta salva la necessità di sollecita segnalazione dell'operazione fraudolenta da parte del cliente, la perdita a carico di quest'ultimo viene comunque contenuta nell'importo massimo di 150 euro, sempre che la condotta del cliente non sia tale da configurare dolo o colpa grave (art. 12).

Ma queste tutele si applicano a tutti i clienti degli intermediari? Il legislatore ha previsto l'inderogabilità delle nuove disposizioni solo per i clienti consumatori e, in parte, per le microimprese (quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato an-

nno oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro). Viceversa, alle imprese ordinarie le disposizioni sopra menzionate si applicano nel solo caso in cui le stesse non siano state espressamente derogate, con patto scritto che sia successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo. In definitiva, se l'impresa ha sottoscritto un contratto (ad esempio) di home banking anteriormente al 1° marzo 2010 (data di entrata in vigore della Psd), che non sia stato regolarmente integrato o sostituito con nuove clausole in deroga alle disposizioni di legge (che a norma dell'art. 37, comma 5° del decreto dovevano essere comunicate al cliente entro il 30 aprile 2010), quelle più onerose che siano eventualmente presenti non saranno opponibili all'impresa (art. 2, comma 4° del decreto). Dunque, oltre alla diligente e accurata custodia dei codici di accesso, il costante monitoraggio dei conti, l'adesione a servizi accessori of-

ferti dall'intermediario volti ad accrescere la sicurezza del sistema (e-mail o sms alert, ovvero dispositivi che generano password monouso) e l'immediata comunicazione all'intermediario di eventuali operazioni non autorizzate potrebbero costituire accorgimenti necessari e sufficienti a garantire protezione, ferma restando la franchigia di 150 euro, anche nel caso in cui il furto d'identità abbia colpito l'impresa. Da qui la necessità di un preventivo e scrupoloso esame dei contratti sottoscritti che disciplinano i servizi di pagamento, con un occhio alla loro data e ai loro contenuti. La preventiva consapevolezza del tipo e del grado di copertura effettivamente offerta potrà consentire di non farsi trovare impreparati nel caso in cui ci si ritrovi vittime di sottrazioni fraudolente di somme mediante accessi non autorizzati ai propri conti correnti. (riproduzione riservata)

Roberto Pavia